



STRUMENTI DI RIFLESSIONE SUL QUESITO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE

In vista del referendum costituzionale per il quale si voterà il **22 e il 23 marzo 2026**, offriamo un semplice e speriamo utile documento che permetta di comprendere quanto siamo chiamati e chiamate a scegliere, esercitando il dovere ed il diritto del voto, elementi irrinunciabili per l'esercizio e la tutela della nostra democrazia.

Condividendo con convinzione quanto espresso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dagli ultimi interventi del Presidente Mattarella, a tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà della nostra Comunità Diocesana rivolgiamo un forte invito alla partecipazione, sollecitando ad una corretta informazione per una scelta consapevole, operata sempre nel segno del bene comune, senza che ci si lasci irretire da logiche parziali.

NOTE SUL QUESITO REFERENDARIO

Il quesito del referendum costituzionale è il seguente:

“Approvare il testo della riforma costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025”.

Anzitutto sottolineiamo che:

- 1) Si tratta di un referendum che ci richiede di approvare o meno la modifica di numerosi articoli della Costituzione, circa la magistratura e le garanzie costituzionali a tutela dell'indipendenza della stessa. Votando **SÌ** si opta per approvare tale riforma e farla entrare in vigore; votando **NO** si rifiutano tali modifiche, preferendo lasciare la Costituzione così com'è;
- 2) non è previsto, diversamente dai referendum cosiddetti abrogativi a cui siamo abituati, un numero minimo di votanti per la sua validità. Per tale ragione è più che mai importante andare a votare, per dare il proprio contributo ed evitare che una minoranza di votanti decida per tutti sulla revisione della Costituzione;
- 3) il quesito è unico, anche se le modifiche riguardano norme diverse. Ciò significa che l'elettore approva (con il SÌ) o respinge (con il NO) tutta la riforma in blocco;



- 4) non si tratta di un referendum sulla giustizia rispetto a durata, efficienza e gestione degli iter giudiziari; esso concerne esclusivamente l'insieme delle regole e delle garanzie previste dalla Costituzione per la tutela della magistratura.

Le modifiche proposte riguardano principalmente tre aspetti:

1) La cosiddetta separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici

Attualmente la magistratura requirente - i pubblici ministeri, ossia quei magistrati che si occupano di indagare sui reati - e la magistratura giudicante - i giudici, che si occupano sia delle cause civili, sia dei processi penali (stabilendo se l'imputato, accusato dal pubblico ministero, è da ritenere colpevole o innocente) - provengono da un unico concorso pubblico, hanno una formazione comune, svolgono un tirocinio comune, affiancando sia giudici sia pubblici ministeri, e appartengono a un unico ordine.

La legge di riforma vuole separare le carriere di queste figure. Essa non spiega nel dettaglio come si verrebbe a realizzare tale separazione (ad esempio non specifica se ci saranno ancora un concorso o un tirocinio comuni), ma dichiara solo che ci saranno "i magistrati della carriera giudicante e i magistrati della carriera requirente" con due diversi Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, contrariamente all'unico Consiglio Superiore della Magistratura esistente, che attualmente si compone sia di giudici che, in numero nettamente inferiore, di pubblici ministeri.

I favorevoli alla riforma motivano la necessità di separare le carriere riportando l'esigenza di evitare che un magistrato possa passare agilmente da una funzione all'altra e sostenendo che il giudice penale verrebbe condizionato nelle sue decisioni dal fatto di essere "collega" e "conoscente" del pubblico ministero, non essendo pertanto del tutto terzo rispetto ad accusa e difesa.

Chi è contrario alla riforma obietta che: con la normativa attuale (modificata da ultimo nel 2022) le funzioni tra giudici e pubblici ministeri sono, di fatto, già separate, perché un magistrato può passare dal fare il giudice ad essere pubblico ministero (e viceversa) solo una volta nella sua vita professionale, nei primi dieci anni dall'assunzione e cambiando Regione; tanto è vero che i passaggi di carriera sono meno dello 0,4 % ogni anno. Inoltre, chi è contrario alla riforma, fa presente che il pericolo per cui il giudice sia condizionato dal pubblico ministero nelle sue decisioni è smentito dal fatto che, dati alla mano, i processi si chiudono nel 46% circa dei casi con un'assoluzione e nel 40% dei casi con una condanna (i casi restanti sono definiti con messe alla prova, prescrizioni, ritiri delle querele, ecc...); pertanto sono più le volte in cui il giudice "dà torto al pubblico ministero e ragione alla difesa" di quelle in cui avviene il contrario.



Infine, si sostiene il fatto che, avendo il pubblico ministero una formazione comune con il giudice, possa essere più attento alle garanzie degli imputati e non agisca solo in un'ottica accusatoria di mera condanna.

2) Le modifiche delle norme sul Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo pensato dai padri costituenti per garantire l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato. Si occupa di tutti gli aspetti della vita professionale dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, valutazioni periodiche del loro lavoro, nomine per determinati incarichi, procedimenti disciplinari), gestisce l'organizzazione degli uffici giudiziari e fornisce dei pareri (non vincolanti) sui disegni di legge che possono incidere sull'organizzazione degli uffici.

Attualmente è composto, per due terzi, da magistrati eletti da altri magistrati tra i candidati di diverse liste e, per un terzo, da esperti in materie giuridiche (avvocati e professori) eletti dal Parlamento.

La riforma prevede:

- a) La creazione di due CSM, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici;
- b) la scelta dei membri mediante sorteggio. Per i magistrati, che comporranno i due terzi dei nuovi CSM, avverrà un sorteggio tra tutti i magistrati in servizio. Per quanto riguarda invece gli esperti nominati dal Parlamento, che comporranno un terzo dei nuovi CSM, essi saranno sorteggiati da un elenco votato dal Parlamento, composto da nomi di professori universitari in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Le modalità di creazione di tale elenco non sono precisate nella riforma, sicché ad ora, non è dato sapere né quanto sarà ampio, né come verrà formato;
- c) la sottrazione al CSM del potere disciplinare, affidato a un'Alta Corte disciplinare di nuova creazione.

I sostenitori della riforma motivano il sorteggio con la necessità di eliminare il potere delle "correnti", ossia dei gruppi culturali a cui aderisce una parte dei magistrati. In questo modo si eviterebbe che, in occasione delle elezioni del CSM e delle nomine dei capi degli uffici, prevalgano magistrati scelti sulla base di vicinanza a un gruppo o ad una corrente politica anziché i migliori.



I contrari alla riforma segnalano che in un sistema democratico, chi ci rappresenta nei vari organi (pensiamo a un qualsiasi direttivo di un'associazione, a un consiglio comunale, allo stesso parlamento) deve essere scelto e non sorteggiato.

Far parte del CSM richiede delle competenze (ad esempio in materia gestionale ed organizzativa) diverse da quelle richieste per fare il giudice; la preoccupazione è quindi che con il sorteggio vengano nominate persone non adatte e non interessate a dedicarsi alle materie e alle questioni di cui si occupa il CSM. Inoltre, il sistema potrebbe risultare squilibrato a favore dei componenti di nomina politica, in quanto, da una parte ci sarebbero i magistrati estratti tra circa 2000 pubblici ministeri e circa 7400 giudici, dall'altra avremmo professori universitari ed avvocati sorteggiati da un elenco formato dai decisori politici, che potrebbe anche essere di dimensioni ridotte, dato che il numero di tale elenco verrà stabilito con legge ordinaria e, dunque, dalla maggioranza di turno.

3) L'Alta Corte Disciplinare

Attualmente i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati sono decisi da una sezione del CSM. Con la riforma, invece, verrà creato un nuovo organo composto da 15 membri (3 nominati dal Presidente della Repubblica tra avvocati ed esperti in materie giuridiche, 3 estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento, sempre tra avvocati ed esperti, 6 giudici e 3 pubblici ministeri estratti a sorte tra magistrati di Cassazione).

I procedimenti saranno definiti da collegi in cui siederà almeno un magistrato.

Contro le decisioni dell'Alta Corte sarà possibile ricorrere solo davanti all'Alta Corte stessa.

Per i suoi sostenitori, la riforma servirà a rendere più efficiente il sistema disciplinare, che finora sarebbe stato troppo benevolo.

Chi è contrario obietta che le sanzioni disciplinari a carico dei magistrati (che arrivano fino al licenziamento) non sono poche (circa 30 l'anno), considerando che i magistrati in Italia sono solo 9.000 circa. Il timore è però che la riforma renderebbe i magistrati meno liberi e autonomi rispetto al potere politico: i magistrati sorteggiati potrebbero essere più deboli rispetto ai componenti della Corte di nomina politica, i procedimenti disciplinari verrebbero decisi da collegi in cui potrebbero prevalere membri indicati dal Parlamento (qualora una legge approvata dallo stesso Parlamento lo stabilisca) e il magistrato sarebbe privato della possibilità di ricorrere al giudice contro una sanzione disciplinare che reputa ingiusta.



Vista la tecnicità dell'argomento in questione, non ci è semplice tentare di essere esaustivi e sufficientemente chiari, tuttavia ci auguriamo di aver fornito qualche elemento utile al discernimento ed alla scelta dei molti che anche nelle nostre Comunità Ecclesiali hanno chiesto strumenti interpretativi. Su tutto resta l'importanza di "recarsi alle urne, superando il clima di disimpegno e astensionismo" come ci suggeriscono i nostri Vescovi. Buon Voto.